

Regolamento sull'organizzazione della Commissione di riesame dell'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (ROCRA)

del 25 giugno 2022

*La Commissione dell'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità
(Commissione AAQ),*

in base all'articolo 6a del Regolamento sull'organizzazione dell'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità del 12 marzo 2015¹ (ROrg-AAQ),
emette il seguente regolamento:

Art. 1 Compiti

¹ La Commissione di riesame dell'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento) valuta le obiezioni sollevate dalle istituzioni direttamente interessate dalla procedura nell'ambito di procedimenti di garanzia della qualità dell'Agenzia svizzera di accreditamento presso le istituzioni di formazione nazionali ed estere ed emette prese di posizione nei casi seguenti:

- a. obiezioni sullo svolgimento della procedura;
- b. obiezioni sulle decisioni di certificazione;
- c. obiezioni sull'inesattezza del rapporto sui risultati.

² La procedura della Commissione di riesame è conforme alla procedura di reclamo e ricorso definita nello standard 2.7 degli Standard e Linee guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio europeo dell'Istruzione Superiore (ESG)².

Art. 2 Obiettivi

Gli obiettivi dell'esame delle obiezioni e della presa di posizione da parte della Commissione di riesame sono quelli di garantire un processo equo e di favorire una soluzione consensuale.

Art. 3 Composizione e presidenza

¹ La Commissione di riesame è composta da tre membri eletti. I membri sono eletti dalla Commissione AAQ.

² Su richiesta dell'Agenzia svizzera di accreditamento, il Consiglio di accreditamento elegge un/una presidente all'interno della Commissione di riesame.

¹ www.akkreditierungsrat.ch > Documenti > Base giuridica
² www.enqa.eu > ESG

Art. 4 Modalità di funzionamento

¹ Il/La presidente della Commissione di riesame analizza le obiezioni e prepara una presa di posizione preliminare. Invia la bozza ai membri della Commissione di riesame e chiede loro di comunicare aggiunte e correzioni.

² Il/La presidente della Commissione di riesame finalizza la presa di posizione sulla base del feedback degli altri membri e trasmette loro il documento per approvazione.

³ Il/La presidente della Commissione di riesame può convocare una riunione virtuale se necessario per raggiungere un parere consensuale.

⁴ Le prese di posizione preliminari del/della presidente della Commissione di riesame, il feedback dei restanti membri e le riunioni virtuali non sono di dominio pubblico.

Art. 5 Riservatezza

I membri della Commissione di riesame sono tenuti al segreto professionale.

Art. 6 Pregiudizio

Ai membri della Commissione di riesame si applicano i motivi di parzialità di cui all'articolo 10 della Legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968³ (PA).

Art. 7 Trattamento delle osservazioni da parte della Commissione AAQ

La Commissione AAQ tratta definitivamente nella sua riunione successiva le osservazioni della Commissione di riesame sulle obiezioni sollevate.

Art. 8 Segreteria

L'Agenzia svizzera di accreditamento assume i compiti organizzativi della Commissione di riesame.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2022.

³ RS 172.021